



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3613, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* I ricorrenti (marito e moglie), dopo avere tenuto a precisare di essere due operai immigrati all'estero, riferiscono di essere stati indotti dall'intermediario odierno convenuto ad investire tutti i loro risparmi in azioni dello stesso intermediario, mediante operazioni disposte tra il 2013 e il 2017. I ricorrenti contestano all'intermediario convenuto la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento degli acquisti. Inoltre,

essi contestano all'intermediario convenuto di aver fatto figurare che gli acquisti oggetto del ricorso fossero avvenuti direttamente tra privati, mentre in realtà essi sono stati disposti con lo stesso emittente/intermediario. Tutto ciò affermato, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno occorso, che quantificano in € 41.194,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce la sua inammissibilità per il fatto che le contestazioni dei ricorrenti sarebbero generiche, ne sarebbe chiaro quale criterio essi abbiano utilizzato per quantificare il danno di cui chiedono ora risarcimento. Nel merito, il resistente conferma che tutti gli acquisti oggetto del ricorso (con la sola eccezione dell'ultimo) sono avvenuti direttamente tra privati. In ogni caso, il resistente contesta di non aver informato i ricorrenti delle caratteristiche e della rischiosità insiti nelle proprie azioni, rilevando che in occasione dell'ultimo acquisto è stata consegnata loro la scheda prodotto con ivi specificato anche il rischio di illiquidità. Tutto ciò osservato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito.

3. I ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

## **DIRITTO**

1. In via preliminare rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti hanno compiuto le seguenti operazioni aventi ad oggetto azioni del resistente: *i*) in data 11 novembre 2010 acquisto da altro soggetto di n. 317 azioni per un controvalore di € 1.669,32; *ii*) in data 19 novembre 2013 acquisto da altro soggetto di n. 1.000 azioni per un controvalore di € 5.100,00; *iii*) in data 22 gennaio 2014 acquisto da altro soggetto di n. 1.000 azioni per un controvalore di € 5.000,00; *iv*) in data 22 gennaio 2014 acquisto da altro soggetto di n. 1.195 azioni per un controvalore di € 5.856,00; *v*) in data 22 agosto 2014 acquisto da altro soggetto di n. 1.000 azioni per un controvalore di € 5.200,00; *vi*) in data 18 maggio 2015 acquisto di n. 1.000 azioni per un controvalore di € 5.590,00.

Inoltre dalla stessa documentazione risulta che i ricorrenti: *i*) in data 3 marzo 2014 hanno convertito in azioni obbligazioni convertibili del resistente per un valore nominale di € 3.420,00; *ii*) hanno percepito sulle azioni detenute dividendi complessivi per € 1.796,69; *iii*) sono stati sottoposti a profilatura il 3 gennaio 2013, il 21 gennaio 2014 e il 12 febbraio 2016.

2. Ciò precisato, osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che si deve ritenere che il resistente abbia prestato un servizio di investimento in relazione a tutte le operazioni oggetto del ricorso. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la conversione in azioni delle obbligazioni convertibili del 3 marzo 2014 e l'acquisto di azioni del 18 maggio 2015 disposto dal marito sono stati effettuati entrambi nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento da parte del resistente. Invece, dalla stessa documentazione risulta che le altre operazioni consistono in acquisti diretti tra privati. Tuttavia, anche in relazione a tali ultimi operazioni sussistono elementi sufficienti per ritenere che il resistente abbia svolto un ruolo proattivo. Induce in questo senso anzitutto il fatto che il resistente abbia ripetutamente sottoposto i ricorrenti a varie profilature anche in un periodo in cui non risulta che i ricorrenti abbiano compiuto operazioni su strumenti finanziari diverse da quelle oggetto del presente ricorso. Inoltre, non è verosimile che i ricorrenti, residenti all'estero e privi di adeguate competenze ed esperienza in materia di investimenti finanziari, si siano autonomamente indotti e si siano fatti parte attiva per operare su titoli emessi dall'intermediario convenuto, in modo del tutto indipendente rispetto a quest'ultimo. Infine, lo stesso resistente in sede di deduzioni si è limitato a constatare che gli acquisti di che trattasi sono avvenuti tramite altri azionisti, ma non ha specificamente affermato di non avere prestato alcuna attività di mediazione anche in occasione di questi acquisti.

3. Sempre in via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, essendo sufficientemente determinato sia l'oggetto che le ragioni della domanda. Infatti, dal tenore letterale del ricorso risulta in modo sufficientemente chiaro che i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno causato dalla non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, con specifico riferimento al rischio di illiquidità.

4. Ciò preliminarmente rilevato, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

E' ad avviso di questo Collegio non fondata la parte del ricorso relativa all'acquisto di n. 1.000 azioni in data 18 maggio 2015 da parte del ricorrente marito. Infatti, in relazione a questa operazione, il resistente ha dimostrato di avere consegnato al ricorrente una dettagliata scheda prodotto, da lui sottoscritta, che contiene informazioni sufficienti sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte. In particolare, sono espressamente rappresentati i “rischi relativi alla difficoltà di disinvestimento per assenza di quotazione delle azioni”.

5. E' fondata, invece, la parte del ricorso relativa a tutte le restanti operazioni oggetto delle contestazioni dei ricorrenti. Infatti, in relazione ad esse il resistente non ha dimostrato di avere fornito alcuna informazione sulle caratteristiche e la rischiosità dei titoli, anche con specifico riferimento al rischio di illiquidità. Pertanto, in relazione a tali operazioni, i ricorrenti hanno diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza tra quanto complessivamente investito nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertite in azioni (pari a € 26.245,32) e il valore attuale delle n. 4.512 azioni acquistate mediante tali operazioni. Come in casi analoghi, il Collegio ritiene equo attribuire a queste azioni un valore unitario pari al prezzo al quale esse sono attualmente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf (pari a € 1,44). La somma così determinata (pari a € 19.748,04) deve essere diminuita dei dividendi percepiti dai ricorrenti (pari a € 1.796,69), rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione (per € 471,22) e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

#### **PQM**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, per la somma complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione sino alla data della decisione, di € 18.422,57, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi